

**ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI**

**Ricorso**

**per** il **Sig. Massimo COBELLIS** (C.F. CBLMSM72L16L628C),  
rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo *pec*:  
[avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it);

**contro** la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

**avverso e per l'annullamento – previa sospensione**

a – del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva*” nell’ambito della quale la domanda del ricorrente è ricompresa tra le “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”;

b – ove adottato, del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame/revisione;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0113004 del 20.02.2020 con la quale la Regione ha comunicato gli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela ex art. 10 *bis* della L. n. 241/1990;

d – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;

e - ove e per quanto occorra, dei D.R.D. n. 39/2020;

f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136/2019;

g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

**nonché per l'accertamento**

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda ammessa e finanziata.

### **FATTO**

1 - Con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2018), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1, “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” del P.S.R. Campania 2014/2020.

Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 31.10.2017 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande.

2 - Con successivi DD.RR.DD. n. 244 del 20.10.2017, n. 14 del 12.01.2018, n. 91 del 28.03.2018 e n. 128 dell’11.05.2018 sono state disposte proroghe all’originario termine di scadenza.

Nel rispetto dei termini all’uopo previsti, il ricorrente ha depositato la domanda di sostegno indentificata con n. 94250107369 prot. AGEA.ASR.2019.0588900.

3 - Detta domanda è stata inserita nell’ambito della graduatoria provvisoria di cui al D.R.D. n. 136 del 02.08.2019, nell’Allegato I, “*Domande ammissibili*” con punteggio pari a **65 punti**.

4 - Nella successiva graduatoria in rettifica di cui al D.R.D. n. 39 del 17.02.2020, la domanda del ricorrente, pur se inserita tra le “*domande ammissibili*”, ha subito una riduzione di punteggio: da 65 punti addirittura a **54 punti**.

5 - In data 20.02.2020, con nota prot. n. 0113004, la Regione ha comunicato le ragioni sulla base delle quali, all’esito dell’attività di revisione dell’istruttoria, è stato disposto il predetto *taglio* di punteggio.

In particolare, questi i rilievi opposti:

**a** - con riferimento al critério 1.3 “*Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica*” – **2 punti** – la P.A. ha ritenuto che “*l’azienda non è in*

*possesso di certificazione biologica ma solo di documento giustificativo”;*

**b** – con riferimento al criterio 5.2 “*richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3*” – **5 punti** – la P.A. ha ritenuto che “*la ditta non è presente nell’elenco delle polizze assicurative 2018 trasmesso dal R.d.M.*”;

**c** – con riferimento al criterio 7.1 “*Iscrizione ad albi di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P*” – **1 punti** – a dire della P.A. “*il punteggio non è attribuito in quanto tra gli allegati alla DdS non è riportato l’impegno esplicito ad aumentare la quota di produzione di qualità*”; e ciò, pur avendo, nel contempo, attestato che “*l’azienda risulta già in possesso della iscrizione negli albi di produzione DOC CILENTO e IGT PAESTUM*”;

**d** – con riferimento al criterio 7.2 “*Adesione a sistemi di produzione certificata biologica.*” – **4 punti** – la P.A. ha ritenuto che “*la notifica di variazione del 25/04/2018 della quota di biologico non è stata prevista per l’intera superficie aziendale (note operative) e pertanto non può essere riconosciuto il punteggio richiesto*”;

**e** – con riferimento al criterio 7.3 “*Adesione ad altri sistemi di certificazione*” - **1 punto** - la P.A. non ha attribuito il punteggio “*in quanto tra gli allegati alla D.d.S. non è previsto l’impegno esplicito ad acquisire le certificazioni ISO, EMAS, ecc., né l’impegno ad aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità*”.

5 – Attesa l’erroneità dei rilievi opposti, nel termine all’uopo prescritto, la ricorrente ha depositato memoria controdeduttiva, in uno alla documentazione ritenuta necessaria, chiedendo la rivalutazione del punteggio attribuito ovvero l’attribuzione di quello ingiustamente decurtato.

6 – Ha fatto seguito l’approvazione della Graduatoria Unica Regionale

Definitiva di cui al D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, nell'ambito della quale - Allegato "D" - il ricorrente ha visto inserita la propria domanda tra quelle "*ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*", con un punteggio di **55 punti**.

Da quanto è dato presumere dal mero dato numerico, non avendo la P.A. definito il procedimento con un provvedimento espresso - come avrebbe dovuto - e non essendo dato ricavare detti elementi dall'esame della graduatoria, il punteggio finale di 55 punti è certamente il risultato del mancato superamento dei rilievi - erroneamente - opposti, seppur con la riattribuzione di 1 punto - relativamente al criterio 7.1 o al criterio 7.3.

In mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni controdeduttive, è evidente che il ricorrente non è in grado di comprendere né quali siano i criteri non valutati né, tanto meno, le relative ragioni.

7 - In tali condizioni, pertanto, si impone la proposizione del presente gravame, con espressa riserva di motivi aggiunti all'esito del deposito di eventuali - ulteriori - documenti.

I provvedimenti impugnati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

#### **MOTIVI**

##### **A - PRIMA DI TUTTO, SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO**

##### **I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE' AL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

1.1 - Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per

violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *“dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto, questo.

1.3 – Ma non solo.

L’obbligo generale di cui all’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, *recte*, l’obbligo di definire il procedimento con un provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivato con riferimento alle osservazioni prodotte dal privato, è ulteriormente rafforzato da quanto è espressamente previsto nella *“comunicazione degli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)”*.

Ed invero, è la stessa Regione a specificare che *“la tempestiva presentazione delle osservazioni comporterà una valutazione complessiva*

delle controdeduzioni in sede di istruttoria amministrativa ... **precisando, altresì, che nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate**".

Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità, come, appunto, "precisate" dalla stessa P.A., sono state chiaramente violate.

In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, nel termine all'uopo prescritto, il ricorrente ha depositato apposita memoria con la quale ha:

- controdedotto ai rilievi opposti;
- richiamato e trasmesso i documenti comprovanti la relativa erroneità.

**Ciò nonostante, la P.A. non ha né concluso il procedimento né offerto qualsivoglia motivazione.**

Ne consegue che:

- **il difetto di motivazione è evidente;**
- **la violazione del procedimento tipico pure.**

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**B - SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CHE VIZIANO NEL MERITO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

**II - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')**

2.1 - La P.A. non ha definito il procedimento con un provvedimento

conclusivo espresso.

Tale circostanza, in uno al difetto di motivazione, vizia già in maniera assorbente la complessiva attività posta in essere dalla P.A. e, di conseguenza, l'esito finale tradotto nella Graduatoria Regionale definitiva.

2.2 - Il ricorrente ha subito una decurtazione di punteggio tale da impedire al progetto proposto di essere anche finanziato.

Il punteggio assegnato in un primo tempo, pari a **65 punti**, utile ai fini della finanziabilità, dopo una fase intermedia che ha registrato l'assegnazione di 54 punti, all'esito è stato ridotto a **55 punti**.

**In totale, addirittura 10 punti in meno.**

2.3 – Ma procediamo con ordine.

In assenza di qualsivoglia provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivazione in ordine al non accoglimento delle controdeduzioni depositate in data 02.03.2020, per mero scrupolo difensivo, si rappresenta quanto segue con riferimento a ciascuno dei rilievi opposti e desumibili dalla scheda allegata alla comunicazione del 20.02.2020.

In particolare:

**a** - con riferimento al critero 1.3 “Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica” (**2 punti**);

**b** – con riferimento al critero 5.2 “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3” (**5 punti**);

**c** – con riferimento al critero 7.1 “Iscrizione ad albi di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P” (**1 punto**);

**d** – con riferimento al critero 7.2 “Adesione a sistemi di produzione certificata biologica.” (**4 punti**);

**e** – con riferimento al critero 7.3 “Adesione ad altri sistemi di certificazione” (**1 punto**).

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**A – SUL CRITERIO 1.3 “AZIENDA ADERENTE A SISTEMI DI PRODUZIONE CERTIFICATA BIOLOGICA” ATTRIBUTIVO DI 2 PUNTI**

a.1 – La P.A. ha ritenuto di non potere attribuire **2 punti** per il criterio 1.3 in quanto “*l’azienda non è in possesso di certificazione biologica ma solo di documento giustificativo*”;

a.2 – Tale rilievo è erroneo.

a.2.1 - Rispetto all’attribuzione di tale punteggio l’esame muove dalla lettura della scheda dei criteri di selezione di cui al bando.

Questa la dicitura: “**Azienda aderente a sistemi di produzione certificata Biologica**”.

Il riferimento, cioè, è alle **modalità di produzione ovvero all’azienda**.

La certificazione del prodotto destinato alla commercializzazione con la dizione “biologico” è una fase distinta, successiva e soltanto eventuale.

a.2.2 - Sul punto, pochi brevi cenni in ordine al regime normativo effettivamente applicabile.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Regolamento CE 834/2008, recante la disciplina in tema di produzione biologica ed etichettatura.

In particolare, come chiarito al Titolo I – art. 1 – comma 2, ambito di applicazione, detto Regolamento reca una disciplina del tutto distinta per quanto concerne:

- la produzione, preparazione e distribuzione;
- l’uso delle indicazioni biologiche nell’etichettatura e nella pubblicità.

A fronte di due distinti ed autonomi ambiti di applicazione, il Regolamento prevede due distinte ed autonome discipline:

- **Titolo III**, “*norme di produzione*”;
- **Titolo IV**, “*etichettatura*”.

**Ancora una volta due distinti ed autonomi ambiti.**

Tale distinzione trova ulteriore conferma nelle norme di attuazione, di cui al successivo art. 38 il quale, ancora una volta, prevede norme autonome per la produzione – Titolo III – e l’etichettatura – Titolo IV.

La verifica del rispetto di detta disciplina, per ciascuno degli ambiti sopra esposti, è certificata nel Documento Giustificativo di cui all’art. 29.

L’iscrizione all’albo degli operatori biologici italiani, cioè, avviene sulla base della previa acquisizione di detto *Documento Giustificativo* il quale, a norma del **Reg. CE 834/07 (art. 29.1)**, **certifica la conformità dell’unità produttiva ovvero dell’attività, delle strutture e dei territori alle prescrizioni in materia di sistemi di produzione biologica. In questa fase, cioè, il riferimento è all’azienda, non ancora ai prodotti.**

Per l’effetto, il ciclo di conversione dell’azienda al biologico deve considerarsi concluso in virtù di detto documento il quale, pertanto, attesta la definitiva adesione dell’azienda ai sistemi di produzione biologica.

Ulteriore e solo eventuale *step* è quello relativo al rilascio del Certificato di Conformità.

Detto documento attiene ai prodotti ovvero alla fase di relativa commercializzazione. E ciò, ferma la conformità dell’azienda e dell’attività *al biologico*, come certificato dal Documento Giustificativo.

a.2.3 - Chiarito quanto sopra, la previsione di cui al “*Criterio di selezione 1.3*”, nel prevedere l’iscrizione “*nell’elenco degli operatori biologici italiani e quindi è il possesso del certificato di conformità*”, per l’attribuzione dei 2 punti, attiene:

- all’iscrizione all’albo degli operatori biologici;
- al certificato di conformità **dell’unità produttiva**;
- **non anche al successivo e solo eventuale certificato di conformità**

### **dei prodotti.**

Tale ricostruzione trova conferma nella stessa formulazione letterale del bando dal quale è desumibile che:

- il certificato richiesto è proprio quello presupposto all'iscrizione all'albo ovvero il certificato relativo all'unità produttiva;
- il successivo certificato di conformità del prodotto, invece, costituisce un *quid pluris*, non necessario per l'inserimento nell'elenco degli operatori biologici e, quindi, per l'attribuzione del punteggio *de quo*.

a.2.4 - Ma non solo.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma in apposita F.A.Q. istituzionale, pubblicata sul sito della Regione Campania, nella sezione dedicata alla Misura 4.1.1, **aggiornata al 22.02.2019**.

In particolare, al punto 8) "*Criteria di selezione*" alla domanda 8.2 del **29.09.2016**: "*... in caso di partecipazione al Bando Misura 4.1.1., può ottenere punteggio se in possesso di una certificazione equivalente emessa da un accreditato Ente Certificatore Biologico?*" la risposta è la seguente "*Indipendentemente dall'Ente certificatore, **per l'attribuzione del punteggio pari a 2 punti, inerente al criterio di selezione n. 1.3 "Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica", è necessario che l'azienda risulti iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani***".

Con detto quesito, cioè, è stato chiarito il criterio di interpretazione per l'attribuzione dei 2 punti ovvero **la sola iscrizione nell'albo degli operatori biologici.**

Alcun riferimento al successivo certificato di conformità del prodotto.

a.2.5 – Ed ancora.

La correttezza di tale ricostruzione trova ulteriore conferma in un'attenta lettura dell'effettiva portata delle modalità di attribuzione del punteggio.

Il riferimento va alla dicitura di cui alla seconda colonna della scheda a pag. 67 dei criteri di selezione allegati al bando: “*il richiedente deve indicare espressamente che l’azienda è iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani **e quindi** è in possesso del certificato di conformità*”.

In altri e più chiari termini, il certificato di conformità ivi previsto non è un certificato ulteriore e diverso – ovvero quello relativo ai prodotti – ma è quello comprovante la conformità dell’azienda alle prescrizioni in tema di operatori biologici: “*l’azienda è iscritta ... **e quindi è** ...*”.

Acclarata l’iscrizione all’albo, l’azienda è “*quindi ... in possesso del certificato di conformità*”.

a.2.6 - Muovendo da tale ricostruzione, il ricorrente ha diritto ai suddetti 2 punti avendo allegato alla domanda **il documento giustificativo rilasciato attestante l’adesione certificata al sistema di produzione biologico “e quindi è in possesso del certificato di conformità”**.

Segue l’illegittimità dei provvedimenti adottati già sotto tale primo profilo.

\*\*\*\*\*        \*\*\*\*\*        \*\*\*\*\*

**B – SUL CRITERIO 5.2 OVVERO SULLA “RICHIESTA DI ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O ADESIONE AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE DI CUI AL PSRN 2014/2020 SOTTOMISURE 17.2/17.3” ATTRIBUTIVO DI 5 PUNTI**

b.1 – La P.A. non ha attribuito il punteggio di 5 punti in quanto ha ritenuto che “*la ditta non è presente nell’elenco delle polizze assicurative 2018 trasmesso dal R.d.M.*”.

b.2 – In contrario, valga quanto segue.

In particolare, per il criterio 5.2 – recte, **5.b** - è stato previsto che ai fini dell’attribuzione del punteggio di 5 punti è necessaria la “**richiesta** di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”.

**Nulla di più.**

Alcuna ulteriore precisazione è data rinvenire nemmeno nelle successive circolari.

b.3 – Il criterio è univoco. Del pari è univoca detta previsione (lett. b di cui sopra).

Ai fini dell'attribuzione dei 5 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nulla di più.

Nella specie, il ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l'adesione al P.A.I..

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **il ricorrente ha espressamente richiesto l'adesione al piano assicurativo agricolo;**

- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto al riconoscimento dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**C – SUL CRITERIO 7.1 “ISCRIZIONE AD ALBI DI PRODUZIONI D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P” ATTRIBUTIVO DI 1 PUNTO**

c.1 – Per l'attribuzione di detto punteggio il bando ha prescritto “*l'impegno esplicito dichiarato nel Piano di Sviluppo Aziendale di aderire ai disciplinari di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P **ovvero** di aumentare le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità*”.

**Le previste ipotesi sono alternative.**

**Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione di 1 punto, il possesso di uno dei due requisiti è sufficiente.**

c.2 - Nella specie, come espressamente confermato dalla stessa Regione, “*l'azienda risulta già in possesso della iscrizione negli albi di produzione DOC CILENTO e IGT PAESTUM*”.

Dunque, aveva – ed ha – certamente diritto all’attribuzione del relativo punteggio.

c.3 – Per mero scrupolo difensivo, valga, altresì, quanto segue.

Il ricorrente ha, comunque, dichiarato nel predisposto piano di sviluppo l’aumento delle quote di produzione aziendali per il D.O.P. e l’I.G.P..

E’ evidente che, del tutto coerentemente con le finalità del bando, ed in particolare, con l’obiettivo specifico del criterio in questione, l’incremento non potrebbe avvenire comunque prima essendo direttamente connesso al progetto di investimento.

c.4 - Muovendo da tali circostanze è evidente che:

- sussistendo – per stessa ammissione della P.A. – il requisito dell’iscrizione a specifici albi – nella specie, D.O.C. Cilento e I.G.P. Paestum;
- in ogni caso, avendo comunque dichiarato espressamente di aumentare le quote di produzione con tale target di qualità;
- il ricorrente ha, dunque, diritto all’assegnazione del previsto 1 punto.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**D – SUL CRITERIO 7.2 “ADESIONE A SISTEMI DI PRODUZIONE CERTIFICATA BIOLOGICA” ATTRIBUTIVO DI 4 PUNTI**

d.1 - La P.A non ha neanche riconosciuto i **4 punti** corrispondenti al criterio di selezione 7.2.

E ciò in quanto *“la notifica di variazione del 25/04/2018 della quota di biologico non è stata prevista per l’intera superficie aziendale (note operative) e pertanto non può essere riconosciuto il punteggio richiesto”*;

d.2 – In ordine a tale profilo, si rappresenta quanto segue.

d.2.1 - In ossequio a quanto previsto dal bando *“l’assegnazione del punteggio è data dalla presenza della prima richiesta di notifica per l’adesione dell’intera azienda **0 per aumentare le quote di produzione**”*

**aziendali con tali requisiti di qualità”.**

Trattasi di ipotesi chiaramente **alternative**, rispetto alle quali sono anche previsti distinti adempimenti:

**a** – nella prima ipotesi, trattasi dell’adesione di aziende del tutto nuove rispetto al biologico;

**b** - **nella seconda ipotesi, invece, trattasi di aziende già abilitate / iscritte nell’apposito elenco, che intendono incrementare la produzione biologica.**

Detta disposizione di bando cioè:

- non prevede certamente quale unica fattispecie premiale – ovvero idonea a conseguire detto punteggio - il primo ingresso nel biologico;
- del pari, non prevede certamente la totalità di produzione biologica.

Per chi è già produttore biologico – come il ricorrente - è sufficiente l’**“*augment(o) (del)le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità”***.

Tale presupposto è pacifico nella specie.

d.2.2 - Muovendo da tale corretta lettura del bando, il ricorrente ha diritto al punteggio *de quo* atteso che ha documentato l’intervenuto incremento delle quote di produzione biologica in relazione alle superfici aziendali acquisite con contratto di affitto, all’uopo depositando le relative notifiche.

E ciò, del tutto coerentemente:

- con le finalità del bando ed, in particolare, con l’obiettivo specifico di cui al criterio in esame;
- con un criterio logico, prima ancora che giuridico: l’incremento non potrebbe avvenire prima del deposito dell’istanza essendo direttamente connesso al proposto progetto di investimento;
- con i chiarimenti sul punto resi dalla stessa Regione Campania.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alle F.A.Q. istituzionali.

In particolare, in esito al quesito “03.11.D in riferimento al criterio di selezione miglioramento della qualità delle produzioni, **se una azienda con superficie di Ha 9 non bio presenta una notifica di attività biologica per Ha 4 di oliveto, questa superficie aumenta la quota di produzione biologico, ma i restanti 5 Ha di seminativi rimangono convenzionali, la ditta ha diritto ai 4 punti? o è necessaria la conversione di tutta la superficie aziendale?**”

è stato chiarito che “03.11.R l’assegnazione del punteggio è dato dalla presenza della prima richiesta di notifica per l’adesione dell’intera azienda **o per aumentare le quote di produzione aziendali biologiche rispetto a quelle già in proprio possesso per comprendere l’intera azienda.** L’adesione ai sistemi di certificazione biologica deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno”.

Dunque, è la stessa Regione ad aver indicato la corretta interpretazione del criterio di selezione 7.2 il quale, secondo quanto sopra indicato, permette di attribuire il relativo punteggio di 4 punti anche **nel caso di aumento delle quote di produzioni aziendali biologiche rispetto a quelle già in essere.**

Segue l’erroneità della valutazione della domanda sotto tale profilo, spettando, dunque, al ricorrente l’assegnazione dei 4 punti di cui al criterio 7.2.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**E – SUL CRITERIO 7.3 “ADESIONE AD ALTRI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE” (1 PUNTO).**

e.1 – La P.A. non ha, poi, attribuito il punto di cui al criterio di selezione 7.3 “in quanto tra gli allegati alla D.d.S. non è previsto l’impegno esplicito ad acquisire le certificazioni ISO, EMAS, ecc., né l’impegno ad aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità”.

e.2 – In contrario, valga quanto segue.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il bando ha prescritto - **alternativamente** – due requisiti: “*l'impegno esplicito ad acquisire le certificazioni ISO, EMAS. GLOBAL, GAP*” **ovvero** “*aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità*”.

**Il ricorrente è in possesso del secondo requisito aderendo alla rete di qualità I.N.P.S..**

**Il dato è documentato.**

L'azienda condotta dal ricorrente è ricompresa nell'elenco delle aziende ammesse alla rete di lavoro di qualità.

Detto elenco è stato, tra l'altro, (ri)trasmesso in uno alle controdeduzioni.

Per l'effetto, aveva – ed ha – diritto all'attribuzione anche di tale punto.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la domanda del ricorrente sarebbe non solo ammissibile ma finanziabile.

Dalla prima graduatoria redatta dalla stessa P.A. il punteggio da attribuire alla ricorrente è pari a **65 punti**.

**Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è 64.**

Nella graduatoria da ultimo adottata la domanda della ricorrente risulta, invece, inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili con punteggio pari a **55 punti**.

Una corretta valutazione avrebbe certamente permesso alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio complessivo, in tal modo permettendo alla ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria e, dunque, veder il proprio progetto direttamente finanziato.

## **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito al ricorrente di accedere ai benefici richiesti.

**L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.**

**In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che disponga il riesame dell'istanza sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti allegati ovvero che ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.**

### **P.Q.M.**

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 16.10.2020.

**Avv. Marcello FORTUNATO**